

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER PRIVATI, TITOLARI DI AZIENDE, CONSULENTI O PERITI DI PARTE

Ingresso nei locali di ARPA Umbria per l'accesso agli atti o ad informazioni ambientali

E' consentito:

- accedere ai locali di ARPA Umbria previa registrazione in apposito registro visitatori,
- richiedere l'accesso ai documenti/dati/informazioni nel rispetto delle regole previste dalle vigenti disposizioni nazionali in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato, accesso alle informazioni ambientali.

Non è consentito:

- fotografare i documenti,
- asportare, deteriorare o alterare il contenuto dei documenti o fascicoli in visione.

Ingresso al Laboratorio Multisito di ARPA Umbria per presenziare alle analisi di campioni irripetibili ai sensi dell'art. 223 del Codice di Procedura Penale

E' consentito:

- accedere ai locali di ARPA Umbria previa registrazione in apposito registro visitatori,
- accedere al laboratorio, accompagnati da personale ARPA Umbria, previa esibizione del documento di identità. Nel caso di consulente di parte, verrà verificato che questi sia in possesso di regolare delega scritta, disposta da parte del legale rappresentante della ditta. La delega ha effetto in relazione allo specifico evento di prelievo cui è riferita, identificato dal numero del verbale di campionamento. L'accesso è limitato ai soli locali in cui si effettuano le analisi di interesse,
- presenziare alle varie fasi dell'analisi, dall'apertura del campione alla conclusione dell'intero procedimento analitico, verificando che tutte le operazioni siano eseguite secondo i metodi di prova previsti dalla normativa o in conformità con le specifiche procedure analitiche adottate dal laboratorio,
- consultare la documentazione predisposta dal laboratorio circa i metodi utilizzati per le analisi, le procedure di prova relative all'oggetto della prova e/o i risultati delle verifiche di funzionalità e taratura delle apparecchiature con cui sono eseguite le prove e verificare che le operazioni si svolgano nel loro rispetto,
- formulare osservazioni e riserve unicamente per le attività di prova svolte dal laboratorio e/o ulteriori richieste o specifiche indagini diverse da quelle previste, purché non dilatorie o in contrasto con disposizioni di legge. Di tali osservazioni e richieste, da formularsi al Responsabile della Struttura/Sezione che sovrintende alla procedura, sarà dato atto nel verbale di apertura campioni, al termine delle prove,
- prendere visione del dato derivante dalla mera lettura strumentale, fermo restando che il risultato acquisterà validità a tutti gli effetti di legge, soltanto una volta riportato nel rapporto di prova,
- prendere visione dei dati analitici intermedi, nell'arco temporale in cui il campione rimane in carico al laboratorio. La presa visione dei risultati parziali è effettuata previo appuntamento

della controparte con i tecnici di riferimento competenti e consiste in una lettura ed illustrazione dei risultati, senza rilascio, da parte del laboratorio, di alcun documento formale o informale, fatti salvi gli obblighi di segreto istruttorio connessi ad eventuali indagini in corso.

L'intervallo di tempo in cui il campione è da intendersi "in carico al laboratorio" è stabilito dal momento dell'apertura ufficiale dello stesso fino alla validazione del risultato e l'emissione del rapporto di prova, che sarà fornito alla controparte dal Servizio che ha effettuato il campionamento, fatti salvi gli obblighi di segreto istruttorio connessi ad eventuali indagini in corso.

Non è consentito:

- interferire, rallentare o condizionare lo svolgimento delle operazioni analitiche, né disturbare il tecnico addetto allo svolgimento delle analisi,
- tentare di ottenere dal personale di laboratorio i rapporti di prova o il relativo giudizio di conformità/non conformità antecedentemente alla formalizzazione del dato finale tramite redazione di apposito rapporto di prova,
- tentare di venire a conoscenza, anche incidentalmente, di notizie o dati riservati relativi ad altri procedimenti.

I comportamenti in violazione di tutte le regole comportamentali sopra riportate, daranno adito all'impossibilità di permanere nei locali dell'Agenzia. Se posti in essere da professionisti iscritti ad albi, saranno altresì segnalati all'Ordine professionale di appartenenza, fatte salve in ogni caso le più gravi forme di responsabilità espressamente previste dalle vigenti disposizioni normative e codicistiche nazionali.

Regole di comportamento durante visite ispettive condotte presso le aziende da personale di ARPA Umbria

E' consentito:

- chiedere al personale ispettivo di ARPA Umbria di esibire il (badge/tesserino) prima dell'accesso agli impianti/attività soggette al controllo,
- chiedere chiarimenti sulle finalità e sulle modalità della visita ispettiva, ivi incluse le informazioni sul responsabile del procedimento e sulla relativa tempistica,
- rilasciare dichiarazioni durante la visita ispettiva di cui sarà dato atto nel verbale di ispezione.

Non è consentito:

- impedire od ostacolare l'accesso agli impianti/attività soggetti a controllo, da parte degli operatori di ARPA Umbria addetti alle attività ispettive muniti di documento di riconoscimento,
- intralciare, interferire o tentare di condizionare le attività ispettive,
- chiedere impegni, anticipi dell'esito dei controlli o delle decisioni di competenza di ARPA conseguenti ai controlli.